



Comune di Capoliveri

Ordinanza Sindacale n. 113 del 05/08/2021

Oggetto: Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19- Divieto dal 06/08/2021 al 21/08/2021 di svolgere attività di musica- anche dal vivo – negli esercizi di ristorazione, bar, pub, pizzerie, live club ecc all'aperto e al chiuso

IL SINDACO

PREMESSO che l'organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri

VISTO Il Decreto-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante "*Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*";

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 contenenti " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decreto-Legge del 16/03/2020 cosiddetto "Decreto Cura Italia";

VISTO il DPCM 10/04/2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO del [decreto-legge 22 aprile 2021, n.52](#) ha disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'interno territorio nazionale” che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l'attivazione;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ *Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020)*);

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ *Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020)*);

VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle “ *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)*”;

PRESO ATTO che il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche” all'art. 1 proroga lo stato di emergenza epidemiologica al 31 Dicembre 2021;

CONSIDERATO che dal 21 Giugno 2021 la regione Toscana è passata in zona bianca;

VISTE le Ordinanze del presidente della regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO di tutti i provvedimenti adottati in ambito sanitario per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 dal Presidente del consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Toscana;

PRESO ATTO della particolare conformazione del centro storico ed urbano di Capoliveri per la quale si rende necessario organizzare gli spazi comuni al fine di garantire il distanziamento sociale e evitare qualsivoglia tipo di assembramenti di persone;

CONSIDERATO, pertanto, che il forte aumento della presenza del flusso turistico nelle vie Calamita, via Roma e via P. Gori non garantiscono il distanziamento sociale per il contenimento e il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATA la diffusione e l'alto livello di contagiosità della c.d. variante “Delta” e il permanere, dunque, delle condizioni sanitarie tali da giustificare il ricorso al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente già intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività';

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERANDO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;

RITENUTO di dover adottare misure precauzionali a tutela della pubblica e privata sicurezza;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- 1. La prosecuzione fino a nuove determinazioni, dell'uso della mascherina chirurgica nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; è, pertanto, fatto obbligo alla collettività, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino, l'uso della mascherina chirurgica nelle vie Calamita, via Gori, via Roma;**
- 2. E' fatto divieto ai pubblici esercizi effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale oppure spettacoli dal vivo sia all'aperto che al chiuso da Venerdì 6 Agosto al 21 Agosto 2021, salvo deroga;**
- 3. I Pubblici esercizi (ristorazione, bar, pub, pizzerie, live club ecc) possono chiedere apposita deroga alla presente ordinanza fornendo al Comando di Polizia Municipale - entro e non oltre 48 ore- dall'evento il Piano operativo redatto sulla base del vigente "Protocollo Operativo per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi";**
- 4. Le strutture ricettive nel periodo dal 06/08/2021 al 21/08/2021 (alberghi, camping, villaggi turistici, RTA agriturismi, residence ecc..) possono effettuare intrattenimenti musicali dalle ore 18,00 alle ore 24,00 in ottemperanza alle prescrizioni di cui al vigente "Protocollo Operativo per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi", in quanto il rispetto delle linee guida di cui sopra sono più concretamente realizzabili e controllabili rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano all'interno del centro storico e urbano;**
- 5. Si specifica che tutti gli spettacoli aperti al pubblico dovranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro circonferenziale, non applicato tra congiunti e/o conviventi;**
- 6. Si specifica, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico tali misure potranno essere rimodulate anche in maniera più restrittiva. Sono fatte salve, inoltre disposizioni normative nazionali successive all'adozione della presente ordinanza.**

DISPONE

la trasmissione immediata posta pec della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale Capoliveri
- Stazione Carabinieri di Capoliveri
- Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL Portoferraio
- Commissariato Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Compagnia Carabinieri di Portoferraio
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani

- Associazioni di Volontariato sul Territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 € e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Arch. Walter Montagna



Comune di Capoliveri

Ordinanza N. 113 DEL 05/08/2021

Oggetto: Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19- Divieto dal 06/08/2021 al 21/08/2021 di svolgere attività di musica- anche dal vivo – negli esercizi di ristorazione, bar, pub, pizzerie, live club ecc all'aperto e al chiuso

IL SINDACO

PREMESSO che l'organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri

VISTO Il Decreto-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante "*Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*";

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 contenenti " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decreto-Legge del 16/03/2020 cosiddetto "Decreto Cura Italia";

VISTO il DPCM 10/04/2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO del [decreto-legge 22 aprile 2021, n.52](#) ha disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente " Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che definisce la tempistica per la ripresa

delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l'attivazione;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ *Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020)*”;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ *Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020)*”;

VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle “ *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)*”;

PRESO ATTO che il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” all'art. 1 proroga lo stato di emergenza epidemiologica al 31 Dicembre 2021;

CONSIDERATO che dal 21 Giugno 2021 la regione Toscana è passata in zona bianca;

VISTE le Ordinanze del presidente della regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO di tutti i provvedimenti adottati in ambito sanitario per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 dal Presidente del consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Toscana;

PRESO ATTO della particolare conformazione del centro storico ed urbano di Capoliveri per la quale si rende necessario organizzare gli spazi comuni al fine di garantire il distanziamento sociale e evitare qualsivoglia tipo di assembramenti di persone;

CONSIDERATO, pertanto, che il forte aumento della presenza del flusso turistico nelle vie Calamita, via Roma e via P. Gori non garantiscono il distanziamento sociale per il contenimento e il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATA la diffusione e l'alto livello di contagiosità della c.d. variante “Delta” e il permanere, dunque, delle condizioni sanitarie tali da giustificare il ricorso al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente già intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERANDO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;

RITENUTO di dover adottare misure precauzionali a tutela della pubblica e privata sicurezza;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- 1. La prosecuzione fino a nuove determinazioni, dell'uso della mascherina chirurgica nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; è, pertanto, fatto obbligo alla collettività, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino, l'uso della mascherina chirurgica nelle vie Calamita, via Gori, via Roma;**
- 2. E' fatto divieto ai pubblici esercizi effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale oppure spettacoli dal vivo sia all'aperto che al chiuso da Venerdì 6 Agosto al 21 Agosto 2021, salvo deroga;**
- 3. I Pubblici esercizi (ristorazione, bar, pub, pizzerie, live club ecc) possono chiedere apposita deroga alla presente ordinanza fornendo al Comando di Polizia Municipale - entro e non oltre 48 ore- dall'evento il Piano operativo redatto sulla base del vigente "Protocollo Operativo per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi";**
- 4. Le strutture ricettive nel periodo dal 06/08/2021 al 21/08/2021 (alberghi, camping, villaggi turistici, RTA agriturismi, residence ecc..) possono effettuare intrattenimenti musicali dalle ore 18,00 alle ore 24,00 in ottemperanza alle prescrizioni di cui al vigente "Protocollo Operativo per la riapertura degli spazi dello spettacolo dal vivo e degli eventi", in quanto il rispetto delle linee guida di cui sopra sono più concretamente realizzabili e controllabili rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano all'interno del centro storico e urbano;**
- 5. Si specifica che tutti gli spettacoli aperti al pubblico dovranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro circonferenziale, non applicato tra congiunti e/o conviventi;**
- 6. Si specifica, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico tali misure potranno essere rimodulate anche in maniera più restrittiva. Sono fatte salve, inoltre disposizioni normative nazionali successive all'adozione della presente ordinanza.**

DISPONE

la trasmissione immediata posta pec della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale Capoliveri
- Stazione Carabinieri di Capoliveri
- Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL Portoferraio
- Commissariato Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Compagnia Carabinieri di Portoferraio
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Associazioni di Volontariato sul Territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune;


L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 € e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco
Arch. Walter Montagna